



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 1

del Consiglio comunale

Adunanza **URGENTE** di prima convocazione  
Seduta pubblica

**OGGETTO:** approvazione verbale della seduta del 28/12/2021.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **cinque** del mese di **aprile**, alle ore 18.30, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Bangoni Arianna - Consigliere Comunale
4. Casadio Davide - Consigliere Comunale
5. Cecco Alice - Consigliere Comunale
6. Cecco Claudio - Consigliere Comunale
7. Cecco Denis - Consigliere Comunale
8. Fontana Alessio - Consigliere Comunale
9. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
10. Loss Lorenzo - Consigliere Comunale
11. Pomare' Diana - Consigliere Comunale
12. Stefani Andreina - Consigliere Comunale
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
14. Taufer Jessica - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta consiliare si svolge nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 28/12/2021, il Verbale viene dato per letto;

**RILEVATO** che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B e s.m.;

**VISTO** il codice degli enti locali C.E.L. della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

**ACQUISITO** il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

**CON** voti favorevoli 10, contrari 0 e astenuti 0 su numero 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

### **d e l i b e r a**

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale dd.28/12/2021;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **06/04/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **16/04/2022**.

Canal San Bovo, lì 06/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **16 aprile 2022** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **05.04.2022** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

**approvazione verbale della seduta del 28/12/2021.**

<b><i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i></b>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 05/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to ( Lino Sperandio)*



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale del Consiglio Comunale di data 28/12/2021

Nella sala consiliare a seguito di regolari avvisi, il giorno martedì 28/12/2021 si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione di urgenza;

Sono presenti i seguenti :

### CONSIGLIERI:

1. RATTIN BORTOLO	[PRESENTE ]
2. FRUET MARIAPIERA	[PRESENTE
3. CASADIO DAVIDE	[PRESENTE]
4. CECCO CLAUDIO	[PRESENTE]
5. POMARE DIANA	[PRESENTE]
6. STEFANI ANDREINA	[ PRESENTE]
7. FONTANA ALESSIO	[PRESENTE ]
8. ANGERER ENNIO	[PRESENTE ]
9. LOSS LORENZO	[PRESENTE
10.DENIS CECCO	[PRESENTE
11.CECCO ALICE	[PRESENTE
12.BANGONI ARIANNA	[PRESENTE

Assenti giustificati:, TAUFER JESSICA, STEFANI GIUSEPPE.

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Sperandio Lino.

Il sindaco comunica che la seduta si svolge a porte chiuse a causa dell'emergenza Covid-19; la seduta è trasmessa in **diretta streaming** sulla pagine facebook ufficiale del comune di Canal san bovo e con link sul sito del Comune per permettere la visione al pubblico; i consiglieri sono in aula con distanza minima di un metro tra gli stessi e con mascherina protettiva; I consiglieri hanno firmato apposita dichiarazione di assenza sintomi covid-19.ed hanno effettuato la pulizia delle mani con detergente.

Accertata la validità dell'adunanza, presenti in 12 consiglieri; IL SIGNOR Rattin Bortolo in qualità di Sindaco e presidente della seduta del Consiglio, dichiara aperta la seduta ad ore 18.00 e passa a trattare i seguenti punti all'ODG.

Sono nominati scrutatori Denis Cecco e Loss Lorenzo all'unanimità, astenuti gli interessati.

## ODG PUNTO 1)

### 1. SALUTO AI DICIOTTENNI DEL COMUNE DI CANAL SAN BOVO;

Il Sindaco legge una nota di saluto ai diciottenni con l'augurio della corresponsabilità ad essere cittadini attivi.

L'assessore Stefani Andreina illustra l'attività dell'Associazione Anfass nella predisposizione di un omaggio simbolico per i diciottenni; i rappresentanti dell'Associazione illustrano le attività svolte; il consiglio ringrazia i ragazzi dell'Anfass per la loro attività;

Il rappresentante dei diciottenni legge nota scritta e poi il Sindaco consegna al rappresentante Statuto comunale e documento.

## ODG PUNTO 2)

### APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30/11/2021

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 30/11/2021, il Verbale viene dato per letto;

**RILEVATO** che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B e s.m.;

**VISTO** il codice degli enti locali C.E.L. della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

**ACQUISITO** il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

**CON** voti favorevoli 12, contrari 0 e astenuti 0 su numero 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

**d e l i b e r a**

1. Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale dd. 30/11/2021;

2. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;

Delibera n. 48/2021

### **ODG PUNTO 3)**

#### **ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI (TARI): SOSTITUZIONE DEL COMUNE PER L'ANNO 2022 AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO .**

Il segretario e il Sindaco illustrano il punto leggendo il testo;

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che

- in data 23/09/2013 nr. 121 rep è stata sottoscritta la convenzione ad oggetto "trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata" tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero con la quale la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili a decorrere dal 01/01/2014 avvalendosi della società "in house" Azienda Ambiente srl.;
- a decorrere dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero diviene pertanto, a tutti gli effetti, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, subentrando nella gestione ai Comuni avuto riguardo a tutti gli aspetti regolamentari e disciplinari del servizio stesso.

Richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea della Comunità di Primiero in data 03/03/2014 aventi ad oggetto:

- delibera nr. 2 "Presa d'atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti";
- delibera nr. 3 "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147".

Richiamato l'atto del Commissario della Comunità di Primiero Commissario n°38 del 28.04.2021 avente ad oggetto: "Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche";

preso atto dell'atto del Commissario della Comunità di Primiero n° 56 del 28.06.2021 recante "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Validazione piani finanziari e approvazione tariffa rifiuti (TARI) per l'anno 2021" con il quale sono state approvate le tariffe rifiuti

per l'anno 2021 e verificato che le stesse rimarranno tali anche per l'anno 2022;

Richiamato in particolare il dispositivo di cui al punto 13 della deliberazione nr. 26/2015 della Comunità di Primiero che testualmente recita: "Di dare atto che i Comuni potranno deliberare in relazione all'art.14 del Regolamento per l'applicazione della TARI trasmettendo i relativi provvedimenti alla Comunità entro due mesi dall'adozione del presente atto, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio da parte di Azienda Ambiente srl".

Il comma 683 della L. 147/2013 testualmente dispone che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia". Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158". Anche il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio comunale n.30 dd. 27/07/2021 con la quale si approvavano le agevolazioni ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani TARI per l'anno 2021 e ritenuto di confermare tali riduzioni anche per l'anno 2022;

Che l'utenza interessata presenta al Gestore l'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa; il Gestore provvede ad inoltrarne una copia all'ufficio tributi del Comune, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per i casi di cui al comma 2 lettera b) e c) dell'ex art. 14, la cui documentazione, a tutela della normativa sul trattamento dei dati, sarà disponibile presso il Gestore;

Visto il regolamento concessione contributi – piano famiglia: tariffe ed interventi economici, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dd. 25.05.2021, in particolare in particolare l'art. 4 "tariffa per il servizio integrato per la gestione dei rifiuti - sostituzione del comune al soggetto tenuto al pagamento" che autorizza le riduzioni previste dall'art. 14 del "Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche";

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

Visto l'art. 21 della LP 13/5/2020 n. 3.

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa sui rifiuti.

Visto il DL. n. 18 dd. 17/2//2020 convertito con la legge 24/4/2020 n. 27.

Visto il DL. n. 34 dd. 19/5/2020.

Vista la nota IFEL dd. 24/4/2020.

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed art. 4 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30.11.2017;

Votazione palese per alzata di mano: favorevoli 12 , contrari 0, astenuti 0, su numero 12 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, le seguenti **sostituzioni totali** del Comune per l'anno 2022 ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
  - ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura **del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile**;
  - ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite

convenzioni, nella misura **del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile;**

2. Di approvare, ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, modificato con Atto del Commissario straordinario della Comunità di Primiero n° 38 del 28 aprile 2021, le seguenti **sostituzioni** del Comune per l'anno 2022 ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
  - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) **nella misura fissa di euro 120,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
  - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che, sottoposto a dialisi, svolga tale terapia presso la propria residenza **nella misura fissa di euro 120,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
  - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, **nella misura del 20% della parte fissa della tariffa;**
  
3. di dare atto che la spesa del presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione 2022/2024 in fase di approvazione;
  
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l'anno 2022;
  
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, con separata votazione favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0 su numero 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, vista la necessità e l'urgenza di assicurare l'immediata operatività del provvedimento;
  
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. della L.P. 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, quinto comma, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

**ODG PUNTO 4)**

**APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CANAL SAN BOVO ESERCIZIO 2022.**

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Trasmissione per il pubblico in streaming.

Il segretario dei vigili del fuoco volontari ing. Furlan Daniele legge i punti principali del bilancio di previsione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che ai sensi delle disposizioni che regolano l'Ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco nelle Leggi Regionali 20.08.1954 n. 24 e 02.09.1978 n. 17, nonché 22.08.1998 n.26 e nel Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.R. 02.12.1954 n. 52, è stato proposto da parte del Comandante del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco regolarmente istituito in questo Comune, il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Corpo in data 28/10/2021;

**CHE** lo stesso schema di bilancio è stato vistato con il parere tecnico favorevole dal Servizio Antincendi della Provincia Autonoma di Trento come da nota P.A.T. di data ns. prot n. 23/12/2021 n. 6978;

**ESAMINATI** gli stanziamenti di ogni singolo articolo di entrata e di spesa;

**PRESO ATTO** che vengono erogati a carico del Bilancio Comunale 2022 i seguenti contributi:

- Per il pareggio della parte ordinaria del bilancio del Corpo VV.FF. l'importo di € 15.000,00=;
- Per il pareggio della parte straordinaria l'importo di € 8.500,00=;

Stanziamenti già previsti per il loro ammontare nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo, che chiude in pareggio in entrata ed in uscita nell'importo di Euro 34.210,00=;

**UDITA** la discussione come riportata a verbale;

**VISTO** il codice degli enti locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. 2/2018;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, espresso dal Segretario Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole del segretario comunale in ordine alla regolarità contabile dell'atto;

**VISTA** l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria della spesa da parte del segretario comunale;

**CON** voti favorevoli n.12 , astenuti n.0, contrari n.0, su n.12 Consiglieri presenti e votanti, per alzata di mano;

**d e l i b e r a**

1.Di approvare il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo, nelle seguenti risultanze finali:

<b>ENTRATE</b>		<b>USCITE</b>	
Titolo I - Entrate per servizi retribuiti	610,00	Titolo I - Spese correnti	20.610,00
Titolo II - Entrate da contributi di parte corrente e assegnazione Enti	20.000,00	Titolo II - Spese in conto capitale	13.500,00
Titolo III - Entrate da alienazioni contributi c/capitale	8.500,00	Titolo III - Partite di giro	100,00
Titolo IV - Partite di Giro	100,00		
Avanzo di amministrazione	5.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>34.210,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>34.210,00</b>

2.Di erogare a carico del Bilancio Comunale dell'esercizio finanziario 2022 a pareggio del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo, il contributo ordinario di Euro 15.000,00= al cap. 10935/1 e straordinario di Euro 8.500,00= cap. 20937/1;

3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CEL approvato con L.R. 2/2018 con voti favorevoli n.12 , astenuti n.0 contrari n. 0 su n.12 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge al fine di garantire l'immediata operatività al bilancio;

4.Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 allegato 1) del D.lgs 02/07/2010 n. 104 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Delibera n. 50/2021

### **ODG PUNTO 5)**

#### **APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2022/2024, BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E NOTA INTEGRATIVA.**

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Trasmissione in diretta in streaming internet per il pubblico.

il Sindaco relaziona sul bilancio di previsione 2022 precisando che le entrate da parte della PAT sono da definire; in particolare sulla parte straordinaria;

Il Sindaco precisa le opere pubbliche in essere, le opere finite e le opere in progettazione;

Precisa che sullo stabile ex scuole elementari a canale si pensa di inserire, la farmacia, la biblioteca e spazio per coworking;

Il segretario legge i quadri generali di spesa ed entrate e le principali entrate tributarie ed extra tributarie con rimandi alla relazione del revisore dei conti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Preso atto inoltre che la sopra citata legge provinciale individua gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;

Ricordato che, a decorrere dal 2017 gli enti locali della Provincia di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria ;

Ricordato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Visto l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, che recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e s.m., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;

Ricordato che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di prorogare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e dei documenti allegati fissandolo in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale oltre il 31/12/2021.

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm e i.) fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Vista la deliberazione consiliare n.19 del 25/05/2021 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020;

Ricordato che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29/11/2017 e n. 101 del 17/05/2018, le regioni a statuto speciale, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le provincie e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23/06/2001, n. 118. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.L. 23/06/2011, n. 118.

Visto l'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 i comuni devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e che, per gli anni 2021-2023 nelle entrate e nelle spese finali in termini di

competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Vista il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (Allegato A), comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari Settori dell'Ente, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione.

Preso atto che le linee programmatiche contenute negli allegati al bilancio sono state concertate con i Responsabili dei singoli Settori e che, esaminata la proposta tecnica, si è ritenuto – in accordo con i medesimi – di quantificare gli stanziamenti prendendo come base lo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio 2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 07/01/2016 con la quale, tra l'altro, è stata rinviata al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018, ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31/07/2018 con la quale, tra l'altro, è stata rinviata al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019, ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Vista la deliberazione di Consiglio comunale nr. 16 di data 14/11/2019 con la quale si delibera di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020 e di prendere atto che l'ente alleggerà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30/04/2019 con la quale è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 09/03/2020 con la quale si è esercitata la facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm .

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 63 dd. 29/04/2021 avente per oggetto "esercizio della facoltà di non tenere a regime la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.e di non redigere il bilancio consolidato";

Considerato che dall'esercizio 2018 è stato adottato il piano dei conti integrato.

Vista la documentazione riportata ai punti 1. e 2. del dispositivo della presente, nonché la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato C), e ritenuto di dover proporre al consiglio l'integrale approvazione della stessa.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi*

*indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.*

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- tariffe vevoli per l'anno 2022 per il servizio acquedotto: deliberazione della Giunta Comunale n. del 181 dd. 26/10/2021;
- tariffe vevoli per l'anno 2022 per il servizio fognatura: deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 26/10/2021;
- tariffa vevole per l'anno 2022 per il servizio attività di distribuzione energia termica – teleriscaldamento a servizio edifici pubblici locali: deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 09/11/2021;
- delibera di Consiglio comunale n. 36 dd. 27/12/2018 avente per oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2019.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 201° n. 27 stabilisce che: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]”.*

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.133 dd. 20/07/2021, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai Servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori stabiliti dall'Amministrazione comunale;

Ricordato che la Giunta comunale, con delibera nr. 201 del 16/11/2021 ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e la nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione 2022-2024, provvedendo al deposito degli atti secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità;

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati e della nota di aggiornamento al D.U.P. 2022/2024, è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n°6396 di data 24/11/2021, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità;

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

Visto che il Revisore dei conti, con verbale assunto a protocollo comunale al n. 6684 del 09/12/2021, ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e della Nota Integrativa al bilancio come sopra emendati;

Visto il Regolamento comunale di contabilità in vigore ;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m. e il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione TAA approvato con L.R. n.2/2018;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del CEL del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con voti favorevoli n.12 , astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti; voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge;

### **delibera**

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, allegato A alla presente deliberazione;

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022/2024 – allegato B alla presente deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

3. di approvare la Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, allegato C alla presente deliberazione;

4. Di dare atto che i documenti inerenti il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012.

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CEL approvato con L.R. 2/2018 con voti favorevoli n.12 , astenuti n.0 contrari n 0 su n.12 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge al fine di garantire l'immediata operatività al bilancio;

5. Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :

a) Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Delibera n. 51/2021

## **ODG PUNTO 6)**

### **MODIFICA ALLA TABELLA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE ALLEGATO A AL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE COMUNALE.INSERIMENTO DI UN POSTO IN CATEGORIA C E DIMINUZIONE DI UN POSTO IN CATEGORIA B.**

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

Il segretario illustra il punto.

Il Sindaco premette che è necessario garantire un miglior funzionamento e razionalizzazione dell'attività, anche rivolta all'utenza, dell'ufficio anagrafe-stato civile-commercio- protocollo comunale, attualmente ricoperto da un dipendente in cat. C base a 36 ore settimanali, mediante la creazione di un posto in pianta organica di C base a tempo parziale di ore 18 con contestuale riduzione del posto in essere di C base presso lo stesso ufficio da ore 36 ad ore 20;

Ritenuto inoltre di procedere alla contestuale cancellazione di un posto in B base in quanto non più utilizzato;

Rilevato che il tutto non comporta incrementi di spesa;

Ritenuto pertanto di procedere formalmente alla modifica della pianta organica del personale comunale inserendo un nuovo posto in cat. C e riducendo di un posto la cat B fermo restando il totale complessivo dei posti in 26;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito il Sindaco e sentiti gli interventi dei consiglieri comunali, come riportati nel verbale di seduta;

acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., ed in particolare l'art. 49 del testo;

acquisito, altresì, il favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del presente provvedimento espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm;

con voti favorevoli n.12, contrari n.0 e astenuti 0 espressi per alzata di mano, su n.12 consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

1. Di approvare, per quanto in premessa, la modifica della tabella dotazione personale allegato A al regolamento organico personale comunale approvato con delibera di consiliare n. 55/2000 e s.m., prevedendo un nuovo posto in Cat. C ( cui restano assegnati 14 posti ) e riducendo di un posto la Cat. B ( cui restano assegnati 10 posti ) fermo restando il numero complessivo di posti in 26, di cui uno in cat A, il segretario comunale, 10 in cat. B e 14 in cat C ;
2. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del testo unico enti locali, con separata votazione, favorevoli n.12, contrari n.0, astenuti 0 espressi per alzata di mano, su n.12 consiglieri presenti e votanti, vista la necessità e l'urgenza di procedere alla copertura del posto per garantire un'ottimale funzionamento degli uffici comunali
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art.4 della L.P. 20.11.1992, n.23 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

Delibera n. 52/2021

**ODG PUNTO 7)**

**REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 DELLA L.P. 19/2016 E**

**ART. 24 DEL DLGS 175/2016 COME MODIFICATO DAL DLGS 100/2017;**

**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2020.**

Il segretario e il Sindaco illustrano il punto con elenco partecipate con indicazione della cessione di Funivie Lagorai;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 49 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 18, co 3 bis 1 della legge provinciale 1 febbraio 2005 e dell'art. 24 co 4 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii, gli Enti Locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati nella norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dall'articolo 20 del T.U.S.P, e trovano applicazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canal san Bovo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 31/12/2020, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2020, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed Individuazione delle partecipazioni da alienare e la delibera di consiglio comunale n. 41 dd. 27/12/2018 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2017, la delibera n.22/2019 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2018 e la delibera di Consiglio comunale n.42 dd. 30/12/2020 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2019;

RITENUTO di confermare il piano di razionalizzazione approvato con la deliberazione citata al punto precedente;

, in particolare per quanto riguarda l'alienazione della partecipazione nella società Lagorai funivie spa;

RILEVATO che è stata effettuata in data 20/12/2019 una seconda asta pubblica per la vendita della partecipazione nella società Lagorai funivie spa che è andata deserta e che poi con delibera di consiglio comunale di data 30/11/2020 n.41 è stata ceduta la partecipazione azionaria della società funivie Lagorai; il 28/07/2021 è stato stipulato l'atto di vendita delle azioni;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito dell'analisi annuale della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

ACCERTATO infine che rispetto alle altre società indicate nell'allegato al presente atto sussistono le ragioni per il loro mantenimento;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex art. 185 del codice enti locali;

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal segretario comunale per quanto di competenza ex art. 185 del codice enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nr.12 , contrari nr.0 e astenuti nr. 0 su nr. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canal San Bovo alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, quali parti integrante e sostanziale;
2. Di confermare il piano di razionalizzazione , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 28/09/2017, e numero 41 dd. 27/12/2018 , n. 22/2019 e n. 42/2020 e di dare atto che con delibera di consiglio comunale n. 41/2020 sono state vendute la quote del comune nella società Funivie Lagorai spa come previsto nella stessa delibera consiliare n.22/2019, atto di vendita stipulato nell'anno 2021;
3. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai soggetti di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
6. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevoli nr.12 , contrari nr. 0 e astenuti nr.0 su nr. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199;

- ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Delibera n. 53/2021

**ODG PUNTO 8)**

**L.R. N. 2/2018 ARTT. 67 E 68 E ART. 18 DEL D.P. REGIONE TAA DD. 18/02/2020;  
DETERMINAZIONE GETTONE PRESENZA ALLE SEDUTE COMMISSIONI VARIE.**

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti la L.R. n. 2/2018 art. 67 in particolare comma 7 e 68 e il l'art. 18 del Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige n.7 dd. 18/02/2020 che approva il Regolamento che determina la misura dell'indennità di carica di amministratori in particolare l'art. 18 comma 1 che prevede. “ Gli enti locali possono determinare la concessione di un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e delle commissioni previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore al 50 % di quella spettante per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni”;

Rilevato che ai sensi della suindicata normativa il gettone per i consiglieri del Comune di Canal San Bovo è pari ad € 40,00 a seduta ( come indicato nell'allegato tabella A al decreto ) ;

Ritenuto, al fine di riconoscere un minimo ristoro economico ai membri componenti delle Commissioni per l'impegno e il tempo dedicato, di proporre un gettone di presenza per le Commissioni consiliari e per quelle previste da leggi e Regolamenti, pari ad € 20,00= per ogni componente, nei limiti di Regolamento, con decorrenza dal 01/01/2021;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e sg;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il codice degli enti locali C.E.L. della Regione T.A.A. approvato con L.R. n. 2/2018;

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del CEL, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile e copertura finanziaria con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione che dà il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari espressi per alzata di mano su numero 12 Consiglieri presenti in aula;

### **d e l i b e r a**

1.- di approvare, per i motivi espressi in premessa, la concessione di un gettone di presenza pari ad € 20,00 per ogni componente per la partecipazione alle Commissioni consiliari e alle Commissioni previste da leggi e Regolamenti, con decorrenza dal 01/01/2021 e dando atto che tale importo si intende al lordo delle ritenute di legge;

2.- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile , con separata votazione favorevoli 12, contrari 0 ed astenuti 0 su numero 12 consiglieri presenti e votanti, vista la necessità e l'urgenza di dare attuazione a quanto in essa stabilito per poter liquidare le competenze spettanti;

3.- di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.20170, n. 104;

- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Delibera n. 54/2021

#### **ODG PUNTO 9)**

#### **COMUNICAZIONI DEL SINDACO**

Il Sindaco comunica:

-a fine anno 2021 il numero dei residenti è di 1464, stabile rispetto a fine 2020, corrispondenti a 736 famiglie;

- la percentuale di vaccinati raggiunge nel Comune il 68%; tale percentuale a detta dell'ASL non è sufficiente; pertanto il Sindaco invita tutta la popolazione a vaccinarsi a tutela della salute pubblica e personale; comunica infine che la Casa di Riposo, al momento, è libera da contagi.

**Il Sindaco** , conclusi gli argomenti da trattare dichiara chiusa la seduta ad ore 19,08 del giorno 28/12/2021

IL SINDACO  
RATTIN BORTOLO \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE  
SPERANDIO LINO

---

**Allegato odg del Consiglio comunale.**

<p style="text-align: center;"><b>AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</b></p>
--

PROT. N. 6988 /2021

CANAL SAN BOVO, li 23/12/2021

**Oggetto: AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

**Egr. Consigliere/a Comunale**  
**Rispettivi indirizzi e-mail**

INFORMO LA S.V. CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È STATO CONVOCATO IN SEDUTA DI URGENZA PER LE ORE 18,00 DEL GIORNO MARTEDÌ' 28 dicembre 2021 PRESSO LA SEDE COMUNALE, PER TRATTARE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. SALUTO AI DICIOTTENNI DEL COMUNE DI CANAL SAN BOVO;
2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/11/2021

3. ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL CICLO RIFIUTI URBANI ( TARI ) SOSTITUZIONE DEL COMUNE AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO PER L'ANNO 2022
4. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CANAL SAN BOVO
5. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( D.U.P. ) 2022/2024, BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E NOTA INTEGRATIVA.
6. MODIFICA PIANTA ORGANICA PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE;
7. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 18 C. 3 BIS L.P. 19/2016 E ART. 20 DLGS 175/2016.
8. DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONI COMUNALI
9. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

**LA SEDUTA SARA' TENUTA A PORTE CHIUSE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19; LA STESSA SARA' VISIBILE IN DIRETTA STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL COMUNE DI CANAL SAN BOVO E CON LINK SUL SITO DEL COMUNE ( CANALSANBOVO.NET).**

IN CONFORMITA' CON LE DISPOSIZIONE COVID-19 I CONSIGLIERI COMUNALI PER ACCEDERE ALLA SALA CONSILIARE DOVRANNO ESSERE MUNITI DEL **GREEN PASS**, INDOSSARE LA MASCHERINA E LAVARSI LE MANI COL DISINFETTANTE, PRIMA DI ENTRARE IN AULA E SOTTOSCRIVERE E CONSEGNARE LA DICHIARAZIONE PRESCRITTA.

**IL SINDACO**

**RATTIN BORTOLO**

**f.to**